

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI



Regolamento per la concessione di contributi da parte del Comune

Deliberazione C.C. n° 11 del 28 marzo 2003

INDICE GENERALE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Albo Associazioni
Art. 3	Tipologia e natura dei contributi
Art. 4	Patrocinio
Art. 5	Formulazione domande
Art. 6	Criteri di erogazione
Art. 7	Pubblicità
Art. 8	Responsabilità
Art. 9	Norma transitoria

**Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente Regolamento i contributi e sussidi finanziari, il conferimento gratuito o a prezzo agevolato di beni mobili ed immobili di proprietà o in disponibilità del Comune e la concessione di patrocini ad Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni, Fondazioni, Società ed Enti morali e religiosi – d'ora in poi definiti unitariamente Associazioni - anche privati operanti senza finalità di lucro sul territorio comunale iscritti in apposito Albo con requisiti e modalità di cui al successivo art. 2.

**Art. 2
ALBO ASSOCIAZIONI**

Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative e l'azione dei soggetti di cui all'articolo precedente viene istituito, nel rispetto del disposto dell'art. 40 dello Statuto Comunale, l'Albo delle Associazioni senza fini di lucro operanti in Terranuova Bracciolini.

L'iscrizione comporta il riconoscimento da parte del Comune del carattere di interesse sociale o culturale del soggetto ammesso ed è requisito indispensabile per l'accoglimento della richiesta di contribuzione.

L'iscrizione all'Albo, deliberata dalla Giunta Municipale previa conclusione del procedimento istruttorio da parte del Dirigente, è altresì requisito per la conclusione di collaborazioni, accordi o convenzioni con il Comune e presupposto per la partecipazione a Consulte istituite dall'Ente locale.

L'Albo è suddiviso in 8 sezioni :

- socio-assistenziale
- culturale
- solidarietà internazionale
- ambientale
- educativa
- sportiva
- ricreativa
- altro

I soggetti interessati indirizzano al Sindaco Domanda di iscrizione all'Albo indicando l'attività svolta, la sezione in cui richiedono l'iscrizione ed allegando i seguenti documenti :

- Copia dello Statuto o Atto costitutivo da cui risulti l'assenza di finalità di lucro, il perseguimento di scopi di pubblico interesse, la strutturazione democratica e la costituzione da almeno 2 anni ;
- nominativo del rappresentante legale ed indirizzo della sede sociale ;
- numero di iscritti alla data della domanda (minimo 10) ;
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo ;
- copia dell'iscrizione al Registro del Volontariato, del CONI o ad altro Elenco ufficiale se esistente;
- codice fiscale o partita IVA se dovuta in base alla normativa vigente ;
- conto corrente postale o bancario o persona abilitata alla riscossione

L'assenza di uno dei suddetti requisiti comporta la mancata iscrizione all'Albo, il venir meno la cancellazione con provvedimento motivato da parte della Giunta Municipale.

L'Albo viene aggiornato biennialmente mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante su modulistica predisposta dal Comune

Soggetti già iscritti in Albi previsti da Leggi nazionali, regionali o provinciali, costituiti con Decreto Ministeriale o Regionale o normati secondo la Disciplina Concordataria ed ONLUS vengono

inseriti di diritto nell'Albo comunale purché abbiano una sede nel territorio del Comune o vi esercitino parte della loro attività.

E' equiparata ad attività svolta sul territorio comunale quella perseguita in favore di realtà sovracomunali o zonali come pure di quelle connesse a Progetti od Accordi di Programma di cui il Comune di Terranuova Bracciolini sia firmatario.

Soggetti non iscritti all'Albo e conseguentemente non riconosciuti, comunque operanti senza fini di lucro e svolgenti attività di pubblico interesse sul territorio comunale, possono accedere alla contribuzione solo in via secondaria e con carattere di straordinarietà.

Art. 3

TIPOLOGIA E NATURA DEI CONTRIBUTI

Contributi, sovvenzioni o benefici vengono erogati nei limiti delle risorse previste in Bilancio e fino alla concorrenza dell'ammontare fissato in ciascun P.E.G..

La concessione degli stessi può essere effettuata a fronte delle funzioni svolte dall'Associazione nell'esercizio dell'attività ordinaria, anche con il patrocinio, in collaborazione o in regime convenzionale con l'Amministrazione comunale, o per manifestazioni ed iniziative specifiche.

Nel caso l'Ente si assuma parzialmente l'onere derivante da una attività organizzata e svolta da altri soggetti, l'entità del contributo non potrà mai superare il 25 % del costo totale dell'iniziativa al netto di eventuali entrate realizzate a qualsiasi titolo dall'Associazione.

I contributi possono essere rappresentati anche da vantaggi economici riferiti alla fruizione occasionale, anche programmata, di servizi comunali come pure di beni mobili ed immobili di proprietà o in disponibilità del Comune ; l'uso può essere a titolo gratuito o agevolato previa sottoscrizione di Atto che garantisca il corretto utilizzo del bene indicandone la durata. Nel caso di utilizzo esclusivo e continuativo per periodi preventivamente determinati, da sottoscrivere in forma di Concessione previo accertamento della non confliggenza con gli interessi della cittadinanza nella fruizione del bene immobile, le spese ordinarie di gestione e manutenzione non devono gravare sul bilancio comunale e non possono essere soggette a contributo pubblico.

L'intervento del Comune non può essere concesso per la copertura di disavanzi di gestione nell'attività ordinaria delle Associazioni né a copertura di maggiori spese imprevedute occorse nel corso di eventi o manifestazioni.

I contributi si articolano in :

- **CONTRIBUTI UNA TANTUM** a copertura parziale dei costi di iniziative, manifestazioni o eventi
- **CONTRIBUTI A CARATTERE CONTINUATIVO** a sostegno di iniziative durevoli in cui il Comune si fa carico parziale dei costi
- **SOVVENZIONI** in cui il Comune si fa carico integralmente degli oneri derivanti da una attività per il suo particolare rilievo di interesse pubblico

Art. 4

PATROCINIO

Sulla richiesta di patrocinio delibera la Giunta Municipale.

Non è concedibile per iniziative, manifestazioni o attività con evidente finalità politica di partito o a carattere privato che non perseguano interessi generali della collettività.

Può essere sia non oneroso che accompagnato da un contributo anche nella forma di pubblicizzazione, pubblicazione o agevolazioni consentite in materia di pubbliche affissioni. Il beneficiario è tenuto ad esporre sul prodotto pubblicato o sul materiale pubblicitario la dizione del patrocinio.

**Art. 5
FORMULAZIONE DOMANDE**

I soggetti interessati devono presentare all'Amministrazione comunale le proprie Domande per iscritto entro il 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa nel caso di richiesta concernente un programma di attività annuale, 60 giorni prima nel caso di manifestazioni specifiche.

La domanda dovrà contenere, sotto forma di Progetto :

- descrizione dell'iniziativa
- l'interesse pubblico perseguito
- utenza interessata
- periodo di realizzazione
- luogo di svolgimento
- il costo del progetto e le eventuali entrate
- operatori coinvolti
- tipo di intervento richiesto (contributo, patrocinio, comodato o altro) ed eventuale ammontare
- comunicazione di eventuali ulteriori richieste contributive inoltrate ad altri soggetti .

I contributi, qualora accordati e nell'importo massimo preventivamente stabilito, vengono erogati a posteriori previa presentazione sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di notorietà di una Relazione illustrativa comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello realizzato e del consuntivo delle spese sostenute opportunamente documentate. Qualora la rendicontazione evidenzia un costo inferiore a quello indicato nel preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. La somma corrisposta non potrà comunque essere superiore alla differenza tra costi ed eventuali ricavi a consuntivo.

Le Associazioni nell'indicare il costo dell'attività potranno ripartirlo sul numero dei fruitori specificando il contributo unitario richiesto, nel qual caso l'erogazione dello stesso avrà luogo nell'ammontare quantificato pro capite.

In preventivi e rendiconti non potranno essere inserite le prestazioni rese da volontari e gli oneri relativi a materiale di cui il soggetto istante già dispone in proprio, eccezion fatta per i costi di gestione o affitto di beni mobili o immobili, o sia messo a disposizione dal Comune.

Nel caso di attività a carattere annuale il 75 % dell'ammontare fissato verrà erogato come acconto nell'esercizio finanziario in corso, previa presentazione del relativo Progetto, ed il restante 25 % a saldo nel primo bimestre dell'anno successivo una volta acquisita la prescritta Relazione.

**Art. 6
CRITERI DI EROGAZIONE**

I contributi vengono erogati prioritariamente a quelle Associazioni il cui Atto costitutivo dispone, in caso di scioglimento, la devoluzione al Comune dei propri beni con impegno dello stesso di assicurarne conservazione e valorizzazione.

Fatto salvo il criterio di sussidiarietà delle erogazioni in favore di Associazioni non iscritte all'Albo di cui all'art. 2 e dato come postulato il principio del limite della concorrenza delle somme stanziato allo scopo in bilancio, i contributi sono assegnati dalla Giunta, previo riscontro della regolarità formale delle Domande da parte del Dirigente al quale compete anche la successiva liquidazione degli stessi, tenendo conto nella valutazione del Progetto della sussistenza di uno o più dei seguenti criteri :

- perseguimento di diffusi interessi di utilità sociale, educativi e di solidarietà, in particolare se locale ;
- finalità di valorizzazione culturale con particolare riguardo alla promozione turistica ed alla conservazione del patrimonio storico e tradizionale del territorio ;
- sinergia con la didattica intra ed extra scolastica ;

- originalità ed innovatività ;
- grado di partecipazione ;
- concorso di altri soggetti pubblici o privati ;
- proporzione del contributo sul costo preventivato.

Nella fattispecie di Associazione sportiva trovano applicazione, oltre a quanto sopra, i seguenti ulteriori criteri :

- valorizzazione della socializzazione e della crescita psico-fisica, con particolare riguardo alla promozione dell'aggregazione con e fra soggetti disabili, integrazione etnica e prevenzione della devianza minorile mediante l'adozione di percorsi di avvicinamento ludico allo sport ;
- qualità del campionato in cui milita la Società ;
- disciplina innovativa rispetto alle tradizionali pratiche sportive ;
- attività puramente agonistica.

Art. 7 PUBBLICITA'

I beneficiari dei contributi sono tenuti a far risaltare, anche a mezzo della eventuale connessa attività di promozione, il concorso del Comune nell'attività svolta.

Il Comune procederà a consuntivo annuale a curare la pubblicazione delle Associazioni beneficiarie di contributi precisandone l'ammontare.

Art. 8 RESPONSABILITA'

Il Comune è estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituitasi tra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi per forniture di beni, prestazioni di servizi o collaborazioni di qualsiasi genere.

Il Comune non assume altresì responsabilità alcuna riguardo alla organizzazione o svolgimento di attività, manifestazioni o iniziative per cui abbia concesso patrocinio, contributi o benefici di altro genere.

Nel caso emergano situazioni che necessitino di chiarimenti il Comune può sospendere motivatamente, ed eventualmente successivamente revocare, l'erogazione di quote contributive stabilite ma non ancora liquidate.

Art. 9 NORMA TRANSITORIA

Per il primo anno di attuazione del presente Regolamento non trova applicazione il termine del 30 settembre per la presentazione delle domande di cui all'art. 5, potendo le richieste di contributo essere presentate fin dalla esecutività del presente Atto. Eventuali domande già inoltrate ma non ancora riscontrate da parte dell'Ente locale dovranno essere riformulate secondo le presenti disposizioni normative.